

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4503 del 07/09/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FARINI (PC), CON MODIFICA DELL'USO (NUOVO USO GIARDINO CON RECINZIONE PERIMETRALE) E DINIEGO ALL'OCCUPAZIONE DELL'AREA PER L'USO DEPOSITO MATERIALI (LEGNA E ATTREZZI ANTICHI) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - CONCESSIONARIO: GREGORI ANDREA - PRATICA: 8265/2023 - CODICE PROCEDIMENTO: PC09T0033.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4630 del 06/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FARINI (PC), CON MODIFICA DELL'USO (NUOVO USO GIARDINO CON RECINZIONE PERIMETRALE) E DINIEGO ALL'OCCUPAZIONE DELL'AREA PER L'USO DEPOSITO MATERIALI (LEGNA E ATTREZZI ANTICHI) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - CONCESSIONARIO: GREGORI ANDREA - PRATICA: 8265/2023 - CODICE PROCEDIMENTO: PC09T0033.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l’atto n. DET-AMB-2017-2687 del 26/05/2017 con il quale questo Servizio ha assentito al signor Gregori Andrea (C.F.: GRGNDR55E23D555Y), il rinnovo della concessione per l’occupazione di un’area demaniale del Torrente Nure, della superficie di circa 1.500 m², ubicata in Comune di Farini (PC), Località Bocchie, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 81, fronte mappali 331 e 518, per uso area cortiliva/deposito materiali, con scadenza il 31/12/2022 – Codice Procedimento PC09T0033;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE n. PG/2022/0193548 del 24/11/2022, successivamente rettificata con nota assunta al protocollo ARPAE n. PG/2023/25358 del 10/02/2023, con la quale il signor Gregori Andrea (C.F.: GRGNDR55E23D555Y), ha provveduto, nei termini, a richiedere **il rinnovo con variante nell’uso** (area da adibire a giardino e deposito materiali, legna ed attrezzi antichi e nuovo uso consistente nella recinzione perimetrale dell’area occupata) **e nella superficie** (superficie complessiva chiesta pari a circa 1.600 m² di cui 100 m² destinati a deposito di legna ed attrezzi antichi), **della sopra citata concessione;**

PRESO ATTO che, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa, l’Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale Protezione Civile Piacenza, con nota assunta al protocollo ARPAE n. PG/2023/53438 del 27/03/2023, ha fatto presente che: “ ... *omissis*... - *Considerato che:*

- *l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;*
- *l'area richiesta in concessione ricade nella fascia fluviale A, PAI e A2, PTPC;*
- *l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, pericolosità alta, in base al PGRA ossia allagabile con scenario frequente con rischio R1, moderato o nullo, e R4, molto elevato.*

*si esprime, **NULLA – OSTA** ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di rinnovo di concessione per il solo ed unico uso giardino per sfalcio erba, con recinzione perimetrale amovibile con paletti e rete metallica per una superficie complessiva di 1600 m² su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Farini (PC), al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p ; non saranno, invece consentiti altri utilizzi quali, ad esempio, il deposito attrezzi, il ricovero di legname o altro ...omissis...”;*

DATO ATTO che:

- a seguito del suddetto parere espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale Protezione Civile Piacenza Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, assunto al protocollo ARPAE n. PG/2023/53438 del 27/03/2023, questo Servizio ha provveduto, ai sensi dell'art 10 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., a comunicare al sig. Gregori Andrea, con nota protocollo ARPAE n. PG/2023/86364 del 17/05/2023, il preavviso di diniego parziale dell'istanza, di rinnovo dell'atto di concessione n. DET-AMB-2017-2687 del 26/05/2017 limitatamente all'occupazione dell'area demaniale identificata al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p N.C.T. del Comune di Farini (PC), per utilizzi quali, ad esempio, il deposito attrezzi, il ricovero di legname o altro, invitando il medesimo sig. Gregori Andrea a fornire eventuale ulteriore documentazione o osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;
- nei termini prescritti dal succitato art. 10 bis della L. 241/1990 il medesimo Gregori Andrea ha

provveduto a trasmettere documentazione per esprimere l'accettazione rispetto al diniego parziale, segnalata con la succitata nota protocollo ARPAE n. PG/2023/86364 del 17/05/2023;

PRESO ATTO altresì:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 01/03/2023 sul BURERT (parte seconda) n. 54, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole condizionato, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 53438 del 27/03/2023);

ACCERTATO che il richiedente per mero errore materiale ha corrisposto quanto dovuto per i canoni relativi alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sul c/c n. 367409, invece che sul c/c 1018766103, ma pur sempre intestato a Regione Emilia Romagna, in quanto ha versato:

- € 126,13 a titolo di canone anno 2018 sul c/c n. 367409 in data 20/07/2018,
- € 127,89 a titolo di canone anno 2019 sul c/c n. 367409 in data 17/04/2019,
- € 128,02 a titolo di canone anno 2020 sul c/c n. 367409 in data 06/05/2020,
- € 128,02 a titolo di canone anno 2021 sul c/c n. 367409 in data 15/04/2021,
- € 133,00 a titolo di canone anno 2022 sul c/c n. 367409 in data 16/04/2022.

e che le singole causali di pagamento sono state correttamente compilate indicando la voce canone di concessione, l'anno di riferimento e il numero della pratica;

VERIFICATO:

- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2023;
- è stata versata la somma di € 497,40 a titolo di deposito cauzionale (€ 125,00 in data 04/03/2010, € 125,00 in data 03/05/2017 ed € 247,40 in data 07/08/2023);

RESO NOTO CHE:

- La Responsabile del Procedimento dal 01/08/2023 è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli" - Area Autorizzazioni e Concessioni

Ovest”;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al **rinnovo con variante** (consistente nella modifica dell’uso e nell’ampliamento della superficie) **nonché di diniegare** la richiesta del signor Gregori Andrea di adibire 100 m² della superficie complessiva occupata ad uso deposito di legna ed attrezzi antichi (come sopra specificato);

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al signor **Gregori Andrea** (C.F.: GRGNDR55E23D555Y), **il rinnovo con variante consistente nella modifica dell’uso** (nuovo uso concesso: giardino delimitato da recinzione amovibile con paletti e rete metallica) **e nell’ampliamento della superficie dell’area occupata** (nuova superficie di area demaniale complessiva occupata pari a 1.600 m²), della concessione per l’occupazione di porzione di area demaniale ubicata in Comune di Farini (PC), in Località Bocchie, sponda sinistra del Torrente Nure, censita al N.C.T. del Comune di Farini (PC), al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC09T0033;
- b) **di diniegare** l’occupazione di circa 100 m² della superficie complessiva occupata (pari a 1.600 m²) sul Torrente Nure richiesta dal suddetto signor Gregori Andrea per uso area deposito materiali (legna e attrezzi antichi);
- c) **di stabilire che** ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal 01/01/2023 (giorno successivo alla data di

scadenza della precedente concessione);

- d) **di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/08/2023;
- e) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- f) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna - Settore Amministrazione e Sistema Partecipate, al fine di comunicare che gli oneri versati dal Signor Gregori Andrea a titolo di canone per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Determinazione n. DET-AMB-2017-2687 del 26/05/2017 sono stati versati erroneamente sul c/c n. 367409 intestato a Regione Emilia Romagna anziché sul c/c n. 1018766103 intestato a Regione Emilia Romagna - STB-Affluenti Po;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni, sino al corrente anno 2023 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **497,40** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor Gregori Andrea, C.F.: GRGNDR55E23D555Y, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC09T0033.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 1.600 m² di superficie, per uso giardino delimitato da recinzione amovibile con paletti e rete metallica, senza possibilità di uso deposito e/o ricovero materiali e attrezzi, ubicata in Comune di Farini (PC), in Località Bocchie, sponda sinistra del T. Nure, censita al N.C.T. del Comune di Farini (PC) al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal 01/01/2023 (giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone determinato per l'anno 2023 in applicazione dei criteri introdotti dalla D.G.R. 1717/2022 ammonta a € **497,40**, pur tuttavia in applicazione del punto 11 del dispositivo della medesima D.G.R. - che stabilisce un'agevolazione transitoria (per i primi tre anni - annualità 2022, 2023 e 2024) per i canoni rideterminati in importi superiori al 50% rispetto a quelli previgenti alla stessa D.G.R., l'importo del canone dovuto fino all'annualità 2024 compresa, ammonta a € **147,44**. Dal 2025, invece, il canone è determinato in €497,40 (in entrambi i casi fatto salvo l'adeguamento agli aumenti ISTAT).
2. Il canone di concessione dell'anno di riferimento sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **497,40**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 53438 del 27/03/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Il sottoscritto Gregori Andrea (C.F.: GRGNDR55E23D555Y), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 25/08/2023, firmato per accettazione dal Concessionario.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.itRisposta alla richiesta di parere da parte
dell'Ufficio SAC di Arpae (ns. prot. 8243
del 16/02/2023)

OGGETTO: DEMANIO IDRICO SUOLI - Procedimento cod. PC09T0033 - SD 8265/23 - Domanda di rinnovo di concessione di area demaniale per uso giardino e area deposito materiali (attrezzi antichi e legna da ardere), sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Farini (PC) - Richiedente: Gregori Andrea.

Parere idraulico di competenza.- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 8243 del 16/09/2023, relativa alla richiesta di rinnovo di concessione ad uso giardino, con recinzione perimetrale amovibile con paletti e rete metallica per una superficie complessiva di 1600 m2 di cui 100 m2 destinati a deposito scoperto per ricovero legna e attrezzi antichi, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Farini (PC) al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p., e l'allegata documentazione

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, nonché il progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19/01/2023;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area in cui si afferma che trattasi di un rinnovo senza realizzazione di opere;

- Espletati i sopralluoghi in cui si riscontra la presenza di una recinzione realizzata con paletti e rete metallici come da foto allegate

- Considerato che:

Via Santa Franca, 38

29121 PIACENZA

Tel. 0523.308711

Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.itE-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 650.20						Fasc. 2023	194	

- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- l'area richiesta in concessione ricade nella fascia fluviale A, PAI e A2, PTCP;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, pericolosità alta, in base al PGRA ossia area allagabile con scenario frequente con rischio R1, moderato o nullo, e R4, molto elevato.

si esprime,

NULLA OSTA

- ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di rinnovo di concessione per il **solo ed unico uso giardino per sfalcio erba**, con recinzione perimetrale amovibile con paletti e rete metallica per una superficie complessiva di 1600 m2, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Farini (PC) al foglio 81, fronte mappali 331, 518 e 517/p.;

Non saranno, invece consentiti altri utilizzi quali, ad esempio, il deposito attrezzi, il ricovero di legname o altro e dovranno, in ogni caso, essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nell'atto di concessione richiamate nella Determina Dirigenziali DET-AMB-2017-2687 del 26/05/2017 rilasciata da ARPAE-SAC di Piacenza:

- 1) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 3) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i., nonché alla L.R. 7/2004 e s.m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD 523/1904 il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partite dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda modificata, arretrando conseguentemente; la recinzione, in particolare, deve essere facilmente amovibile e quindi senza basamenti o parti fisse, e deve risultare a non meno di 4 metri dalla linea di sponda e, in caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena, si dovrà sempre

rispettare la distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda modificata, arretrando la recinzione conseguentemente

- 4) Il presente nulla-osta è accordato salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:
 - a. del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche
 - b. del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata
 - c. dei danni e degli infortuni che per effetto dell'opera realizzata potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'esecuzione dell'opera
 - d. dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.
- 5) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 6) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio scrivente dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze, senza creare per il concessionario alcun diritto. La revoca del presente nulla osta comporterà per i concessionari stessi l'obbligo di rimettere, a loro totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che verrà fissato dall'Autorità Idraulica competente.
- 7) Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rimuovere la recinzione e rendere disponibile l'intera area demaniale necessaria all'esecuzione degli stessi.
- 8) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 9) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 10) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione.
- 11) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee

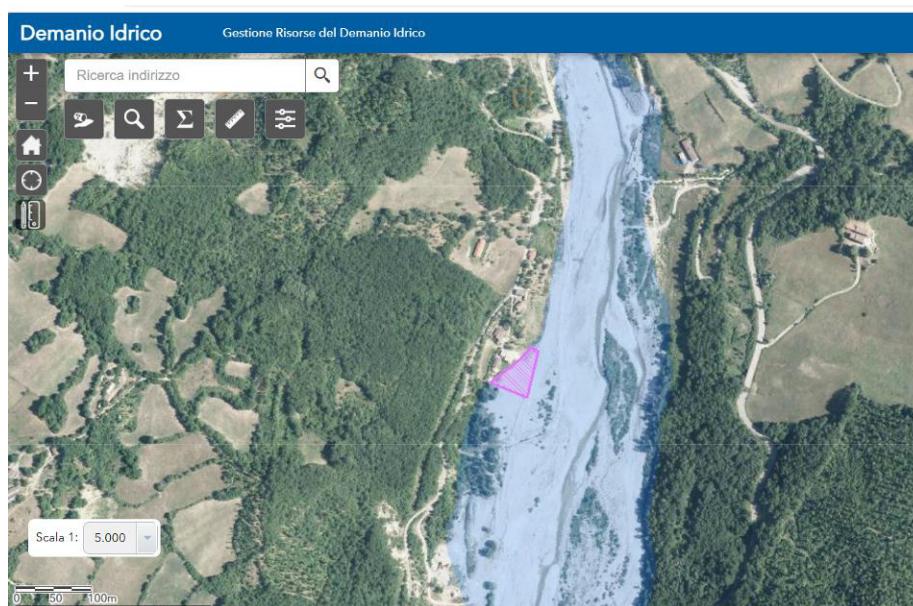
alla gestione in sicurezza dell'area. In particolare, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.

- 12) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.

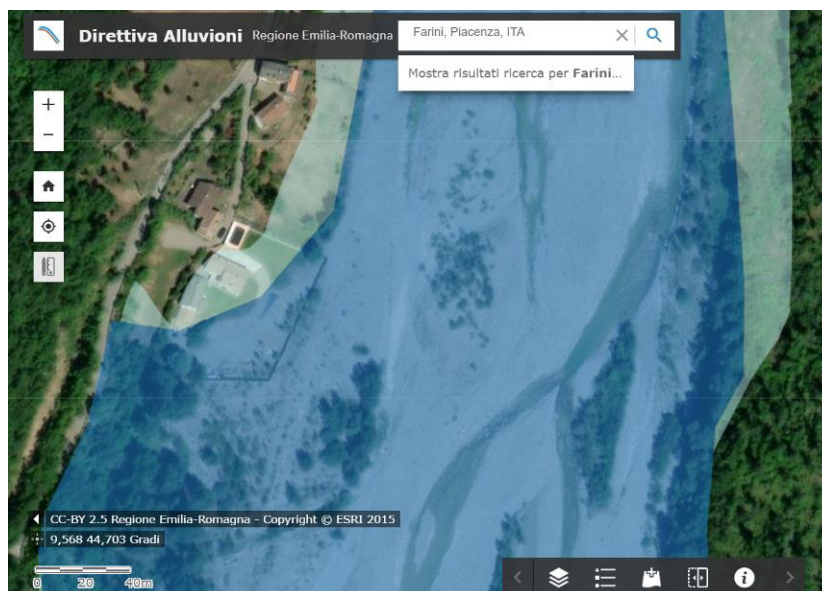
Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Ing. Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

GR



Cartografia della zona in esame tratta da Demanio-Moka



Cartografia della zona in esame tratta da PGRA 2022



Da Google Earth



Vista da monte verso monte a destra l'area oggetto di concessione recintata e a sinistra il T. Nure



Vista da monte verso valle a sinistra l'area oggetto di concessione recintata e a destra il T. Nure

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.